

11 SETTEMBRE 2025

DIREZIONE

OGGETTO: SETTORE POLIFUNZIONALE: IMMOBILE SITO IN TRENTO, VIA PRATI N. 10, 12 E 14, CONTRASSEGNA TO DALLA P.ED. 1469 SUB 10 P.M. 10; P. ED. 2230 SUB 9; P. ED. 3498 E P. ED. 3734 SUB 18: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI COMODATO CON ASD CITTA' DI TRENTO PER IL PERIODO 26.09.25-10.10.25

Premesso che:

la legge provinciale 24 maggio 1991 n. 9, recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" e istitutiva dell'Opera Universitaria quale Ente pubblico provinciale, attribuisce a Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Tra i predetti servizi di assistenza vi è quello di garantire e incentivare le attività sportive degli studenti; l'art. 2, comma 2 della suddetta Legge così recita "*... sono altresì realizzati, oltre che interventi volti a favorire la fruizione dei servizi già esistenti sul territorio, servizi specifici di carattere culturale, editoriale, ricreativo, turistico e sportivo nonché ogni intervento utile a realizzare le finalità di cui all'articolo 1*".

In occasione dei 30 anni di Opera Universitaria, l'Ente ha collaborato con l'Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) Città di Trento per l'organizzazione dell'evento sportivo di apertura collegato alle celebrazioni, che ha visto la partecipazione del Team Opera Universitaria alla 10° Trento Half Marathon.

In data 09 luglio 2025, prot. Opera 7045/7.3, l'Associazione ha chiesto a Opera la concessione gratuita dell'immobile, di proprietà di Opera Universitaria, denominato "*Centro Polifunzionale*" sito a Trento, in via Prati n. 10, 12 e 14, contrassegnato dalla p.ed. 1469 sub 10 p.m. 10; p. ed. 2230 sub 9; p. ed. 3498 e p. ed. 3734 sub 18 da destinare all'espletamento delle attività inerenti all'organizzazione del Trento Running Festival e nello specifico, a titolo di esempio, la raccolta iscrizioni, predisposizione e distribuzione pettorali e pacchi gara in considerazione della collocazione particolarmente favorevole degli Uffici (nel centro città, a ridosso di Piazza Duomo).

La richiesta riguarda il periodo dal 26 settembre 2025 al 10 ottobre 2025 per consentire la preparazione dei locali ed in seguito per il ripristino degli stessi allo stato originario.

Già nell'anno 2024 Opera Universitaria aveva concesso (giusta determinazione del Direttore n. 167 di data 12 agosto 2024) l'utilizzo di tali locali dal 12 settembre 2024 al 10 ottobre 2024 alla medesima Associazione per la precedente edizione della maratona mediante sottoscrizione di un contratto di comodato.

Come per la precedente edizione della manifestazione, quale contropartita, l'ASD si impegna a mantenere le quote d'iscrizione alle gare (Trento Half Marathon e 10 K) al primo step con sconto di 5 euro per gli utenti di Opera Universitaria (e fino alla conclusione delle iscrizioni per le iscrizioni trasmesse da Opera Universitaria per conto dei propri assistiti).

Considerato che trattasi di immobile non di interesse immediato per Opera Universitaria;

posto che l'evento sportivo di che trattasi appare compatibile con lo svolgimento delle attività istituzionali di Opera Universitaria rientrante nel concetto di *servizio specifico di carattere (...) sportivo* ai sensi dell'art. 2 comma 2 della LP 9/1991;

visto quanto disposto dall'art 38 c. 6 della l.p. 23/90 (*"I beni immobili o loro arredi possono essere altresì ceduti in uso a titolo gratuito a soggetti privati senza scopo di lucro operanti in provincia di Trento e, anche in tali casi, si applica quanto previsto dal comma 5"*);

preso atto dell'abrogazione dell'art 2 c.1 della medesima legge provinciale (abrogazione disposta con l.p 21/21 ma divenuta efficace a seguito dell'entrata in vigore del DPP 12/4/2023 n. 8-84/leg) al fine di adeguare l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici al nuovo Codice dei contratti pubblici (come si legge dalla lettura della relazione illustrativa), che così disponeva: *"Le disposizioni del presente capo si applicano altresì all'attività contrattuale dei comprensori, degli enti pubblici funzionali della Provincia nonché delle aziende ed agenzie della stessa, intendendosi sostituiti agli organi e ai servizi provinciali quelli competenti secondo i rispettivi ordinamenti e fatte salve le norme speciali che li riguardano"*;

considerato che Opera Universitaria è ente funzionale (ora strumentale della Provincia Autonoma di Trento) e che ai sensi del combinato disposto dell'art 33 e dell'art 32 della lp 3/2006 *"la disciplina (...) dei contratti (...) è quella della normativa provinciale vigente in materia"*;

visti i pareri dell'"Esperto risponde" (servizio di supporto giuridico per l'interpretazione della normativa provinciale e nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 5 della LP 2/2016) n. 337 e 339 su quesiti rispettivamente ricevuti in data 10/11/2023 e 18/10/2023 dai quali si evince che *"Per i contratti che NON costituiscono appalti e concessioni, (...) la l.p. 23/90 continua a rimanere la norme di riferimento"*, ciò in quanto la medesima Direttiva 2014/24/UE all'art 10 (richiamato dall'art. 2 lett. m) all. I.1 del D. Lgs. 36/23) contempla i contratti di locazione di immobili tra quelli esclusi dalla disciplina di detto Codice;

considerato che, qualora non si ritenessero applicabili il Capo I, II e III della citata l.p. 23/90 l'Amministrazione sarebbe priva di una disciplina organica in tema di contratti diversi da quelli di appalto, concessione e dagli incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione e che una interpretazione restrittiva comporterebbe la mancata applicazione delle ulteriori norme contenute nel Capo I della l.p. 23/90 di cui si ritiene indubbia la relativa applicazione (es: contenuto e durata dei contratti, revisione prezzi; ecc.);

si ritiene che detto art. 38 c. 6 della l.p 23/90 trovi applicazione anche per le concessioni d'uso disposte da Opera Universitaria;

considerato che l'A.S.D. Città di Trento è un'associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro;

preso atto che con il presente provvedimento si persegue uno degli scopi istituzionali di Opera Universitaria (ossia favorire i servizi di carattere sportivo) in considerazione della scontistica che ADS si è resa disponibile ad applicare agli utenti istituzionali di Opera Universitaria;

preso altresì atto che non ci sono spese a carico di Opera Universitaria in quanto le utenze sono a totale carico del Comodatario;

vista la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione, acquisita al protocollo dell'Ente (prot. Opera n.13080 di data 10/09/2025);

dato atto che trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00 (in quanto il comodato è gratuito), ai sensi degli artt. 52, 94, 95, 98 e 100 del D.lgs. 36/2023 l'Ente provvederà ad effettuare le verifiche a campione sulla dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e, in caso di esito negativo delle stesse, provvederà ad applicare le conseguenze ivi previste;

con il presente provvedimento si propone di stipulare, ai sensi dell'art. 38, comma 1 della L.P. 23/90, con l'ASD Città di Trento un contratto di comodato gratuito per l'immobile di cui in oggetto per il periodo dal 26 settembre 2025 fino al 10 ottobre 2025 con clausole specificate nel contratto di comodato, il cui schema viene allegato al presente provvedimento (all. 1).

Il suddetto contratto di comodato non è soggetto all'imposta di registro, in base all'art. 2 bis, comma 1) della Parte Seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 e s.m.. (*Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Locazioni o affitti di immobili. Locazioni ed affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno*) (come confermato con e-mail di data 13/5/2024 anche dal dott. Pisetta in qualità di consulente dell'Ente in materia fiscale giusta determinazione del Direttore n. 78 di data 5/4/2023 e circolare del 16/01/1998 n. 12 del Ministero delle Finanze – Dipartimento Entrate Affari Giuridici Serv. IV, che precisa come sia previsto l'obbligo della registrazione per tutti i contratti ivi indicati, di qualsiasi ammontare, purché di durata superiore ai trenta giorni complessivi nell'anno).

Per il presente provvedimento inoltre non è necessaria l'acquisizione del CUP in quanto non rientra nel campo di applicazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 non essendovi oneri a carico del bilancio dell'Ente.

L'imposta di bollo resta a carico di Opera Universitaria in quanto l'ASD Città di Trento ne risulta esente ai sensi dell'articolo 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972, così come modificato dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019, comma 646).

Si dà atto infine che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse e il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L.p. 23/1992, è individuato nella figura del Direttore di Opera Universitaria di Trento, dott. Gianni Voltolini.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e in particolare l'art. 38, comma 1;

- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15, di data 28 novembre 2024 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 30 dicembre 2024 n. 2276;
- vista la I^ Variazione al Budget economico 2025-2027 e la I^ Variazione al Piano Investimenti 2025-2027 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6, di data 18 aprile 2025 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 760 del 30 maggio 2025;
- vista la II^ Variazione al Budget economico 2025-2027 e la II^ Variazione al Piano Investimenti 2025-2027 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10, di data 5 agosto 2025 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1308 del 05 settembre 2025;
- visti gli artt. 1803 e seguenti del codice civile;
- visto il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m. “Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, la stipula di un contratto di comodato gratuito con l'Asd Città di Trento con sede in Trento, Viale Verona 167/2, P IVA 01573950225 per il periodo dal 26 settembre 2025 al 10 ottobre 2025, senza alcun versamento di canone da parte dell’Associazione, come da schema di contratto allegato (all. 1);
2. di prendere atto che non ci sono spese a carico di Opera Universitaria in quanto le utenze sono a totale carico del Comodatario e le stesse verranno rimborsate sulla base dell’effettivo consumo a carico della macrovoce 034004 “Altri proventi”, centro di costo 15 “Patrimonio immobiliare in disponibilità” del budget 2025;
3. di prendere atto che il presente contratto non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente e che quindi non è necessario acquisire il C.U.P. non rientrando nell’ambito di applicazione dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificata con D.L. 76/2020.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

n. all.: 1

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA
